GLI ASPETTI FISCALI DELLE RETTIFICHE SUI CREDITI PER BANCHE E ASSICURAZIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE

Angelo D'UGO
Dottore Commercialista - Partner GDC Corporate & Tax

Davide CAGNONI
Dottore Commercialista - Partner GDC Corporate & Tax

Alessandro GERMANI
Dottore Commercialista - Partner GDC Corporate & Tax

Negli ultimi anni banche e assicurazioni hanno beneficiato di alcuni miglioramenti in relazione alla deducibilità delle rettifiche dei crediti verso la clientela. La legge di stabilità 2014 aveva legato tali rettifiche al dato di bilancio e ridotto la deducibilità in quinti (dai precedenti diciottesimi). Il DL 83/2015 ha uniformato le rettifiche valutative dei crediti alle perdite da realizzo degli stessi, sancendone l'integrale deducibilità nell'esercizio. Tale modifica ha impatti anche contabili in quanto a regime viene meno la fiscalità anticipata iscritta in bilancio a fronte di queste variazioni temporanee. Per le sole banche, invece, ma non anche per le compagnie assicurative, l'addizionale del 3,5% prevista dalla legge di stabilità 2016 consente di mantenere invariato l'impianto delle DTA anche in presenza della riduzione dell'aliquota IRES al 24% a decorrere dal 2017.

1 Premessa

Il sistema bancario italiano ha storicamente recriminato l'esistenza di un *gap* di competitività rispetto ai concorrenti europei in considerazione del fatto che le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela non fossero immediatamente deducibili nell'esercizio di rilevazione. Sotto questo profilo, infatti, ripercorrendo l'evoluzione normativa degli ultimi anni, ricordiamo che nella iniziale formulazione dell'art. 106 del TUIR a seguito del DLgs. 344/2003 (riforma Tremonti) le svalutazioni erano deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60% del valore dei crediti risultanti in bilancio; l'eccedenza, poi, risultava deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. A seguito delle modifiche introdotte dal DL 30.9.2005 n. 203 la percentuale venne abbassata allo 0,40%, mentre fu lasciata invariata la deducibilità dell'eccedenza in nove anni. Il successivo DL 25.6.2008 n. 112 introdusse una duplice stretta, in quanto la percentuale di deducibilità venne ridotta allo 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, mentre la deducibilità dell'eccedenza fu portata addirittura a diciotto anni. Una parziale attenuazione di questa tendenza si ebbe, invece, con il DL 1.7.2009 n. 78 il quale introdusse, con lo specifico comma 3-*bis* dell'art. 106, ma solo limitatamente alle nuove erogazioni, l'innalzamento della percentuale di svalutazione allo 0,50% e il riporto della deducibilità dell'eccedenza in quote costanti a nove anni[1]. Successivamente, il regime è stato nuovamente modificato ad opera della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con

1 Art. 106 co. 3-*bis*: "*Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al*

la quale da un lato è stata prevista l'eliminazione della percentuale di deducibilità pari allo 0,30%, ma dall'altro è stato stabilito che le perdite e le svalutazioni dei crediti verso la clientela fossero deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui venivano contabilizzate e nei quattro successivi[2].
In questo contesto, pertanto, il sistema bancario nazionale ha da sempre risentito di regole fiscali largamente più restrittive ed in grado di condizionare negativamente la tradizionale attività di prestito (c.d. "*lending*"), sotto il profilo del recupero fiscale degli importi oggetto di svalutazione o di perdita, come testimoniato anche nella Relazione del Governatore della Banca d'Italia dello scorso 26 maggio 2015.
Nell'ottica di risolvere le problematiche sopra evidenziate, il legislatore, attraverso il DL 27.6.2015 n. 83[3], ha nuovamente modificato l'art. 106 del TUIR. Grazie a questa modifica è stato finalmente previsto che **per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio**.
Questa disposizione si applica anche alle **imprese assicurative**. Infatti, l'art. 16 comma 9 del DLgs. 173/1997 in tema di criteri di valutazione dei crediti assicurativi fa espresso richiamo all'art. 71 commi 3 e 5 (oggi art. 106 commi 3 e 5) del TUIR[4].

2
L'impianto normativo prima delle modifiche del DL 83/2015

Storicamente per le banche e le assicurazioni esisteva una duplice possibilità di **rettifica dei crediti**:

- svalutare i crediti verso la clientela nei limiti della percentuale fiscalmente ammessa, che nel tempo è stata ridotta dall'iniziale 0,60% fino allo 0,30% e, contestualmente, dedurre l'eccedenza in quote costanti dapprima in nove esercizi, poi in diciotto esercizi, da ultimo nell'esercizio e nei quattro successivi, di fatto agendo in base a quanto previsto nel tempo dall'art. 106 comma 3 del TUIR;
- dedurre le perdite su crediti, ai sensi dell'art. 101 comma 5 del TUIR, nei casi in cui il creditore fosse assoggettato a procedure concorsuali, in ipotesi di cancellazione del credito per fenomeni estintivi e, più in generale, in presenza di elementi certi e precisi che la norma ha da sempre richiesto per la deducibilità della perdita su crediti[5].

Sulla base della legislazione previgente, quindi, è sempre esistito un ***trade off*** fra le due possibilità di rettifica fiscale dei crediti in quanto:

- mediante la svalutazione dei crediti il vantaggio consisteva nel non dover addurre alcun elemento di prova particolare, in quanto la deducibilità era di fatto legata al comportamento tenuto in bilancio da parte degli amministratori i quali, secondo il loro prudente apprezzamento, reputavano di dover svalutare un determinato credito. Di contro lo svantaggio era determinato dal fatto che gran parte della deducibilità (eccedente rispetto alla percentuale stabilita *pro tempore* dalla norma) era rinviata nei successivi esercizi, in quote costanti, prima in noni, poi in diciottesimi e da ultimo in quinti;
- attraverso la perdita su crediti il vantaggio consisteva nel dedurre l'elemento negati-

31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi".

2 Per inciso la norma in questione è altresì intervenuta ad abrogare il co. 3-*bis* sopra analizzato.

3 Conv. L. 6.8.2015 n. 132.

4 Per completezza ricordiamo che il co. 5 dell'art. 106 è stato abrogato dall'art. 1 co. 160 lett. c) n. 2 della L. 27.12.2013 n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

5 Andreani G., Tubelli A. "Allineata alle regole contabili la deduzione di svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni", *il fisco*, 2015, p. 3821.

vo di reddito integralmente nell'esercizio di contabilizzazione. Lo svantaggio, invece, era determinato dal fatto di dover integrare quegli specifici requisiti che la norma di legge richiedeva per la deduzione dell'elemento negativo.

Sotto il profilo contabile, in presenza di una deducibilità rinviata nel tempo, si generavano delle differenze temporanee che alimentavano **l'iscrizione in bilancio della fiscalità anticipata**. Infatti, ai sensi del principio contabile OIC 25, in questi casi potevano ricorrere i presupposti per l'iscrizione di crediti per imposte anticipate, il cui stanziamento si originava all'atto della effettuazione in dichiarazione di una variazione in aumento (temporanea) il cui *reversal*, invece, avveniva nel tempo negli esercizi di recupero di tale variazione, attraverso corrispondenti variazioni in diminuzione.

Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014

La disciplina in esame ha subito una prima rilevante modifica con la legge di stabilità 2014. Infatti, l'art. 1 comma 160 lett. c) della L. 147/2013 ha modificato il comma 3 (e abrogato il comma 5) dell'art. 106 del TUIR riguardante le banche e gli altri enti finanziari, distinguendo le rettifiche di valore dei crediti verso la clientela fra quelle:

- di tipo non realizzativo, per le quali la deducibilità veniva fissata in cinque periodi di imposta;
- realizzate mediante cessione a titolo oneroso, per le quali la deducibilità era consentita integralmente nell'esercizio.

Con riferimento, invece, alle perdite su crediti diversi da quelli verso la clientela, le stesse restavano assoggettate, anche per gli enti crediti e finanziari, alle ordinarie disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 101 del TUIR. Infatti l'art. 1 comma 160 lett. b) della L. 147/2013 ha inserito all'interno dell'art. 101 comma 5 del TUIR le parole "*diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106*". Così facendo, il legislatore ha previsto che le rettifiche su crediti verso la clientela per i soggetti finanziari fossero disciplinate soltanto dall'art. 106 comma 3 del TUIR, relegando l'art. 101 comma 5 alla disciplina delle perdite su crediti diversi da quelli verso la clientela. La medesima disposizione ha poi eliminato la possibilità di dedurre le svalutazioni nel periodo di imposta di contabilizzazione per un ammontare massimo pari allo 0,30% dei crediti iscritti in bilancio e l'eccedenza in diciottesimi, dando invece la possibilità di operare una deduzione in soli cinque periodi di imposta.

Con riferimento all'**ambito oggettivo**, la norma ha operato un richiamo diretto al bilancio, facendo espresso riferimento ai "*crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo*". In tal modo, ha introdotto una notevole semplificazione rispetto al dato letterale del passato, che faceva riferimento alle "*svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate*".

Come chiarito dalla prassi amministrativa, facendo riferimento agli schemi di bilancio stabiliti per le banche e gli altri enti finanziari dalla Banca d'Italia con la circolare 22.12.2005 n. 262, i crediti, le cui perdite e svalutazioni sono deducibili a norma del comma 3 dell'art. 106 del TUIR, sono quelli contabilizzati alla voce 70 "*Crediti verso la clientela*" dello Stato patrimoniale[6]. Conseguentemente, i crediti iscritti in altre voci del Conto economico (quali ad esempio, quelli presenti nelle voci 30

6 Cfr. circolare Agenzia Entrate 4.6.2014 n. 14, in base alla quale in tale voce – secondo le istruzioni della Banca d'Italia – vanno contabilizzate "*le attività finanziarie non quotate su un mercato attivo (Livello 2 e Livello 3) verso clientela (mutui, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, ecc.) allocate nel portafoglio «crediti». Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonché i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari (es. attività di servicing)*".

"*Attività finanziarie valutate al fair value*"; 40 "*Attività finanziarie disponibili per la vendita*" e 50 "*Attività finanziarie detenute sino alla scadenza*") non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina e le relative rettifiche di valore saranno assoggettate alle regole contenute nel comma 5 dell'art. 101 del TUIR. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 106 del TUIR precisa che "*le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio*". A questo proposito, la relazione illustrativa ha chiarito che "*le riprese di valore da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore dedotte* [rectius: da dedurre] *si considerano al netto delle riprese*". Questo significa che le riprese di valore da valutazione devono essere portate in diminuzione delle svalutazioni di competenza del periodo d'imposta e delle perdite su crediti di natura valutativa. L'eventuale eccedenza di tali riprese concorre alla formazione della base imponibile del periodo d'imposta in cui emerge in bilancio.

Come chiarito in precedenza, le rettifiche integralmente deducibili nell'esercizio sono quelle derivanti dalle cessioni dei crediti a titolo oneroso. Anche in questo caso il riferimento è da effettuarsi alle risultanze di bilancio, in quanto è la stessa relazione illustrativa alla legge di stabilità 2014 a chiarire che "*unica eccezione è costituita dalle perdite derivanti dalla cessione dei crediti indicate nella voce 100 del bilancio per le quali opera l'integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo*".

Venendo poi a trattare specificamente delle **imprese di assicurazione**, quanto all'ambito oggettivo si deve fare riferimento ai crediti ricompresi all'interno della voce E.I "*Crediti tecnici*" dello schema di bilancio assicurativo. A tale riguardo le rettifiche dei crediti "tecnici" (ovvero i crediti verso assicurati per premi) sono rinvenibili all'interno della voce "*Altri oneri tecnici*" della sezione del conto tecnico:

- voce I.8 "*Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione*" per la gestione danni;
- voce II.11 "*Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione*" per la gestione vita.

Analogamente a quanto avviene per gli enti creditizi, anche per le assicurazioni restavano escluse dalla deduzione in quinti ed erano deducibili integralmente nell'esercizio le perdite su crediti verso gli assicurati realizzate a titolo oneroso.

Sotto il profilo **IRAP**, occorre invece considerare che il comma 158 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 ha modificato gli artt. 6 e 7 del DLgs. 15.12.1997 n. 446 introducendo la rilevanza delle rettifiche su crediti verso la clientela operate in bilancio, ai fini della determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti finanziari, nonché delle imprese di assicurazione.

In conclusione, a seguito delle rilevanti novità apportate dalla legge di stabilità 2014, **le rettifiche di valore verso la clientela per banche e imprese assicurative sono state tutte "relegate" all'interno della disciplina dell'art. 106 del TUIR**, senza più la possibilità di operare, relativamente alle perdite su crediti, attraverso le previsioni dell'arti. 101 comma 5 del TUIR. Ciò ha comportato innegabili semplificazioni, derivanti dal fatto che tutte le rettifiche sui crediti, sia le svalutazioni sia le perdite, sono state equiparate attraverso la previsione della deducibilità in cinque periodi di imposta, eliminando tuttavia la deducibilità dello 0,30% dei crediti iscritti in bilancio per le sole svalutazioni. Una ulteriore semplificazione è stata quella di ancorare tutta la disciplina al **dato di bilancio**. Di contro, vi è stata anche un'evidente penalizzazione. Infatti, in relazione alle perdite su crediti verso clienti derivanti da eventi particolari quali l'assoggettamento a procedure concorsuali, legate a elementi certi e precisi oppure relative ai cosiddetti crediti di modesto importo[7], tali

7 Ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR "*Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma*

soggetti non hanno più avuto la possibilità di beneficiare della deduzione integrale, consentita invece quando si poteva operare attraverso i due differenti strumenti dell'art. 101 comma 5 del TUIR e dell'art. 106 comma 3 del TUIR. Di conseguenza, la deducibilità immediata delle perdite su crediti legate agli eventi sopra citati è rimasta circoscritta ai crediti di natura differente da quelli nei confronti della clientela.

3

L'impianto normativo a seguito delle modifiche introdotte dal DL 83/2015

Facendo seguito a quanto illustrato in premessa in relazione al *gap* di competitività che il sistema bancario italiano ha da sempre lamentato rispetto ai concorrenti europei, il legislatore è di recente intervenuto con l'art. 16 del DL 83/2015. Nello specifico, è stato nuovamente modificato l'art. 106 comma 3 del TUIR stabilendo che per gli enti creditizi e finanziari (e per le imprese assicurative) **viene meno qualsiasi differenza, a livello di *timing* della deduzione, fra le rettifiche su crediti di tipo "valutativo" e le perdite su crediti derivanti da cessione a titolo oneroso**, in quanto "*le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio*". Pertanto sia, da un lato, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo sia, dall'altro, le perdite realizzate mediante la cessione a titolo oneroso risultano ora **integralmente deducibili nell'esercizio di rilevazione** in bilancio. In relazione alla decorrenza di queste modifiche, il comma 2 dell'art. 16 del DL 83/2015 ha stabilito che le stesse **si applicano dal periodo di imposta 2015** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. Tuttavia, la citata equiparazione operata fra le rettifiche valutative e le perdite da realizzo sarà effettiva soltanto a regime, in quanto il comma 3 dell'articolo 16 citato stabilisce che in via transitoria, per il primo periodo di applicazione, le rettifiche da valutazione (a differenza delle perdite da realizzo) saranno deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare. Sia l'eccedenza del 25% (rispetto al citato 75%) sia le svalutazioni e le perdite già iscritte in bilancio fino al 31.12.2014 e non ancora dedotte (in vigenza delle formulazioni dell'art. 106 comma 3 del TUIR antecedenti alle modifiche apportate dall'art. 16 del DL 83/2015) saranno deducibili in 10 anni secondo il seguente piano di ammortamento:

- 5% nel 2016
- 8% nel 2017
- 10% nel 2018
- 12% dal 2019 al 2024
- 5% nel 2025.

La deducibilità integrale nell'esercizio **ha riguardato anche l'IRAP**, come previsto dal comma 6 dell'art. 16. In tal senso, infatti, la citata disposizione di legge ha modificato:

- per le banche l'art. 6 comma 1 lett. c-*bis*) del DLgs. 446/1997 con riferimento alle "*rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo*";
- per le imprese assicurative l'art. 7 comma 1 lett. b-*bis*) del DLgs. 446/1997 con riferimento a "*le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo*".

Anche ai fini IRAP le nuove disposizioni decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ma ciò soltanto a regime, in

10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese".

quanto **in via transitoria le rettifiche saranno deducibili nei limiti del 75 % del loro ammontare** (art. 16 comma 8). Quindi sia l'eccedenza sia gli importi iscritti in bilancio nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014 (deducibili per "quinti") saranno deducibili in 10 anni secondo le stesse percentuali previste ai fini IRES (art. 16 comma 9)[8]. La novità legislativa, in sostanza, da un lato comporterà la deducibilità integrale dei suddetti componenti negativi a decorrere dal 2016 (e, limitatamente al 75%, già dal 2015), dall'altro ha però sensibilmente allungato il *timing* per la deduzione delle quote maturate tra il 2013 e il 2014[9].
È infine previsto che **tali novità non rilevino per la determinazione degli acconti IRES e IRAP** relativi ai periodi 2015, 2016 e 2017 (rispettivamente ai commi 5 e 10 dell'art. 16). In particolare, per tali annualità, nella determinazione degli acconti non si dovrà tenere conto:

- degli effetti della immediata deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti;
- della rimodulazione dei *reversal* fiscali delle rettifiche di valore non ancora dedotte al 31 dicembre 2014.

Impatto sulle DTA

La modifica normativa impatta anche sulla **contabilizzazione in bilancio delle imposte anticipate**. Infatti, a regime la deducibilità nell'esercizio delle rettifiche sui crediti non comporterà più la necessità di dover stanziare le DTA (*deferred tax assets*) corrispondenti alle variazioni temporanee in aumento operate in dichiarazione a fronte della deducibilità rinviata nel tempo. Lo stanziamento delle DTA si renderà necessario unicamente in relazione a quel 25% relativo al 2015 la cui deducibilità, tanto ai fini IRES quanto IRAP, è rinviata su di un orizzonte temporale decennale. Parallelamente a ciò, invece, si dovranno continuare ad operare i *reversal* delle DTA iscritte a fronte delle variazioni in diminuzione che si effettueranno nell'arco di 10 anni, tanto di quelle relative all'eccedenza pari al 25% (che si genera nel 2015) quanto di quelle relative agli importi non ancora dedotti[10].

Crediti differenti da quelli verso la clientela

Sintetizzando le novità introdotte dal DL 83/2015, è importante evidenziare come le stesse consentano la deduzione integrale delle rettifiche sui crediti a seguito della loro rilevazione in bilancio. Sotto questo profilo la norma, seguendo la scia della semplificazione già introdotta con la legge di stabilità 2014, facilita ulteriormente la gestione delle perdite e delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, in quanto supera anche la distinzione ancora presente con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014, che consentivano l'immediata deducibilità delle rettifiche da realizzo ma rinviavano in quinti quella delle rettifiche valutative. Per le banche e le assicurazioni, tuttavia, **tale semplificazione riguarda soltanto le perdite e le svalutazioni relative ai crediti verso la clientela**. Per i crediti differenti, infatti, la deducibilità della relativa perdita resta legata alle condizioni previste dall'art. 101 comma 5 del TUIR, ovvero all'insorgere di procedure concorsuali, alla presenza di crediti di modesto importo, alla sussistenza degli elementi certi e precisi.
Risulta, pertanto, di primaria importanza la distinzione – per i soggetti finanziari e le imprese assicurative – dei crediti verso la clientela rispetto a quelli di altra natura. In questo senso è determinante la classificazione ope-

8 Il dato letterale della norma ai fini IRAP dipende dal fatto che le svalutazioni e le perdite sono deducibili ai fini del tributo regionale solo a seguito delle novità introdotte con la legge di stabilità 2014, a differenza di quanto invece avviene ai fini IRES in cui la deducibilità – sebbene rinviata nel tempo – era tuttavia consentita anche in passato. Cfr. Molinaro G. "Immediata deduzione per le rettifiche di valore dei crediti di banche e assicurazioni", *il fisco*, 2015, p. 3052.

9 Andreani G., Tubelli A., cit., p. 3821.

10 Parisotto R., "Modificato il regime IRES e IRAP di svalutazione e perdite su crediti delle banche", *Corr. Trib.*, 2015, p. 2323.

rata in bilancio. Le regole dell'art. 101 comma 5 del TUIR resteranno valide, infatti, soltanto per i secondi. Ad esempio, per le compagnie assicurative potranno essere considerati tali i crediti diversi da quelli verso gli assicurati per premi[11] (rivestono, appunto, questa natura i crediti verso gli intermediari – agenti, broker – che nell'economia dell'impresa assicurativa hanno una funzione fondamentale).

4

Le novità introdotte per le banche dalla legge di stabilità 2016

Per completare la presente trattazione può essere opportuno effettuare alcune considerazioni relativamente alle misure introdotte dalla legge di stabilità per il 2016[12]. Quest'ultima, infatti, pur non apportando modifiche al regime fiscale delle perdite e delle svalutazioni dei crediti come modificato – da ultimo – dal DL 83/2015 precedentemente analizzato, ha previsto **alcune modifiche che possono avere impatto sulla fiscalità anticipata e differita connessa alla deducibilità delle rettifiche su crediti verso la clientela per i soggetti finanziari e le imprese assicurative**.

L'art. 1 comma 61 della L. 208/2015 modifica, infatti, l'art. 77 comma 1 del TUIR prevedendo la riduzione, dal 27,5% al 24%, dell'aliquota nominale IRES, con decorrenza per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i "soggetti solari"). Parimenti, tuttavia, il comma 65 prevede per gli enti creditizi e finanziari di cui al DLgs. 87/1992 e per la Banca d'Italia l'applicazione di un'**addizionale di 3,5 punti percentuali** all'aliquota IRES prevista dall'art. 77 del TUIR, con la medesima decorrenza stabilita dal comma 61. La maggiorazione di aliquota per i soggetti in questione è riconducibile al rilevante ammontare iscritto nell'attivo dei bilanci degli enti creditizi e finanziari a titolo di attività per imposte anticipate (DTA) e all'erosione patrimoniale che le stesse DTA avrebbero potuto comportare per le banche ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza in caso di riduzione dell'aliquota. Per queste ultime, pertanto, in virtù dell'introduzione di un'addizionale del 3,5%, vengono meno i presupposti per dover "adeguare" alla minor aliquota IRES le DTA presenti nei bilanci al 31 dicembre 2015[13-14].

Occorre considerare che **la predetta maggiorazione non riguarda invece le imprese assicurative**[15]. Per queste ultime, pertanto, occorrerà tenere conto, già a partire dalla chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2015 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, della minore aliquota IRES prevista a decorrere dal 2017, il che comporterà:

- l'individuazione dei tempi di annullamento delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte in bilancio;
- in relazione alle differenze temporanee che saranno recuperate a decorrere dall'1.1.2017, il ricalcolo della fiscalità differita applicando l'aliquota del 24%;
- la rettifica della fiscalità differita iscritta in bilancio, imputando gli adeguamenti alla voce 22 del Conto economico[16].

In contropartita della penalizzazione che l'addizionale comporta a carico degli enti creditizi e finanziari viene eliminata, sempre a decorrere dal 2017, la parziale indeducibilità per questi soggetti degli interessi passivi iscritti in

11 Circolare ANIA 25.11.2015 n. 393.

12 L. 28.12.2015 n. 208, in G.U. 30.12.2015 n. 302 - S.O. n. 70.

13 Parisotto R. "Banche DTA con addizionale", *Il Sole-24 Ore*, 15.12.2015, p. 43.

14 Roscini Vitali F. "Ammortamenti rafforzati senza differite", *Il Sole-24 Ore*, 9.1.2015, p. 18.

15 In senso conforme si veda il Dossier del servizio studi del Senato, n. 240/7, dicembre 2015, in base al quale l'addizionale non si applica alle imprese di assicurazione e alle eventuali capogruppo.

16 Corso L., Latorraca S. "La riduzione dell'aliquota IRES e l'addizionale per gli enti creditizi e finanziari" in "Le Novità della legge di stabilità 2016", *Quaderni Eutekne*, 126, 2015, Eutekne, Torino, p. 275 ss.

bilancio tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, fino ad oggi deducibili soltanto nella misura del 96%. Infatti, l'art. 1 comma 67 della L. 208/2015 sostituisce il primo periodo dell'art. 96 comma 5-*bis* del TUIR con il seguente "*Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare*". Attraverso tale modifica, quindi, gli **interessi passivi sostenuti dagli enti creditizi e finanziari continuano ad essere esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo del c.d. "ROL" ma diventano deducibili dalla base imponibile IRES nella misura del 100%, anziché per il 96%**. La deducibilità limitata nella misura del 96% degli interessi passivi continuerà, invece, ad applicarsi alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi, a motivo del fatto che le stesse, a differenza dei soggetti creditizi, beneficiano della riduzione dell'aliquota IRES al 24% a partire dal 2017.